



Provincia di Milano

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 5 del 11/03/2013**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi servi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Oggetto e gestore del tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Presupposto e Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggette al tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Riduzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Determinazione delle superfici</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag.12</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag.13</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Norme transitorie finali</i>	<i>Pag. 19</i>

ALLEGATO A :

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Bresso, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Si applicano in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di decorrenza dell'applicazione del Regolamento di cui all'art. 14, comma 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le disposizioni di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
 - semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini;
 - potenziare le capacità di controllo e di verifica della base imponibile;
 - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
5. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, a norma dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. Nel comune di Bresso è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, previsti dall'art. 14, del D.L. 201/2011.
3. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152;
4. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e la parte variabile della tariffa nelle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999 n. 158;

5. la tariffa è applicata con riferimento a quanto disposto dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla Legge 214 del 2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del comune.
6. la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 3

OGGETTO E GESTORE DEL TRIBUTO

1. Il tributo ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e allo spazzamento e pulizia delle strade .
2. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del Piano Finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti , ai sensi del suddetto art. 8.
4. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e delle altre norme del presente regolamento.
5. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico Regolamento di Igiene Urbana approvato con atto di Consiglio Comunale n. 56 del 20/09/1999.

Art. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento così come ampiamente e riportati nel Regolamento di Igiene Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20/09/1999.
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 11, comma 6 del presente Regolamento.
 - c. *La maggiorazione è fissata nella misura di € 0,30 per metro quadrato, il Consiglio Comunale con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio può incrementare la maggiorazione fino a € 0,40 per metro quadro.*

Art. 5

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per :

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Il tributo è dovuto da:

- a) chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- b) Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto perviene alla debenza del tributo.
- c) Il titolo dell'occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato, e, comunque dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
- d) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti conduttori delle medesime;
- e) Per i locali di abitazione ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo del tributo, oltre all'affittuario, è considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
- f) Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
- g) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insite, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o a questi assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziali di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. **In via esemplificativa, sono considerati locali tassabili i seguenti vani:**
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

4. In via esplicativa sono considerate tassabili le seguenti aree:

- a) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.
- b) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità quali:

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *i solai e i sottotetti di altezza inferiore a 150 centimetri;*
- *La parte degli impianti sportivi riservata, di norma alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso e simili;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (denuncia originaria o di variazione presentata all'ufficio tributi);*
- *aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini cortili, lastrici solari, balconi verande, terrazze e porticati non chiusi;*
- *aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.*
- *Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- *Per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;*
- *Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e successive modificazioni e integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana;*
- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Il soggetto produttore di rifiuti speciali è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento, in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione;*
- *sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani riferiti alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziali di locali a loro volta assoggettati al prelievo;*

a titolo esemplificativo sono considerate escluse dalla tariffa:

a. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di esse sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni.

b. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al Comune, una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi.

Il Comune di Bresso può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni dell'esclusione.

ART. 9

RIDUZIONI

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione nella misura percentuale del 30% da applicare nella parte fissa e nella parte variabile, fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte.

categoria di attività	% percentuale di riduzione
Lavanderie e tintorie	30,00%
Autocarrozzerie	30,00%
Autofficine	30,00%
Tipografie	30,00%
Lavorazioni metalmeccaniche	30,00%
Autofficine di elettrauto	30,00%
Gommisti	30,00%
Altre Attività	30,00%

La riduzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 19 ed a fornire, entro il 1° novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle

superfici produttive di rifiuti speciali , l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Per le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas è applicata una riduzione della tariffa corrispondente al 30% della parte fissa e variabile di essa. Il comune di Bresso potrà in ogni momento richiedere la documentazione che attesti l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici.

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, la tariffa è ridotta della parte fissa e variabile nella misura del 30%. Tale riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

Per le abitazioni con unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, la tariffa è ridotta della parte fissa e variabile nella misura del 15%.

La misura massima della riduzione tariffaria (30%) è stabilita dall'art. 14 comma 15 del D.L. 201/2011.

Art. 10

TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani .

Determinazione della tariffa:

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa determinata per l'anno precedente.
3. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e alla entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

5. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
7. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.
8. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
9. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili.
10. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ciò sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, successivamente all'attivazione di dette procedure, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A,B e C), dall'80% della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/98 e per le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
- 2) Ai fini dell'attività di accertamento le superfici assoggettabili al tributo sono:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
 - b. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte *non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto*, dalla superficie calpestabile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 2 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
4. Le variazioni anagrafiche dei contribuenti residenti, che comportano la modifica del nucleo familiare, sono automaticamente acquisite dal servizio tributi e hanno efficacia a far tempo dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivi alla data della variazione medesima.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

Art. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 18

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 11, comma 6.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC . La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o Pec .*
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. La denuncia di variazione nel corso dell'anno, produce i propri effetti a far tempo dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La provenienza.
- g. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h. La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione (chiusura del contratto di locazione, cambio residenza, chiusura utenze), la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
- 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 20

RISCOSSIONE

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o *qualsiasi altra forma di pagamento indicata dal comune*.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate la prima scadente nel mese di aprile e l'altra scadente nel mese di settembre o in unica soluzione entro il mese di aprile (**solamente per l'anno 2013 le scadenze saranno: 1° rata entro il mese di luglio, 2° rata entro il mese di ottobre, rata unica entro il mese di luglio**).
- 4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio o con l'emissione del ruolo suppletivo.

Art. 21

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad €12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, maggiorazione, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, i questionari, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L'Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 24

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, rilevate in seguito a verifiche e sopralluoghi, il Funzionario responsabile di cui all'art. 23 del presente regolamento, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento comprensivo di interessi calcolati al tasso legale, invitando il contribuente a regolarizzare la sua posizione; calcolando l'importo del tributo dovuto maggiorato delle sanzioni se il soggetto debitore non provvede al pagamento entro il termine di 60 giorni.
2. L'Accertamento è notificato al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €100 a €500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs. n. 471- 472- 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 28

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 29

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
2. Per la prima applicazione del tributo, si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
3. Nel caso di abitazioni non occupate ma tenute a disposizione, con utenze o mobilio, si applica la tariffa relativa ad un componente.
4. Nel caso di mancata dichiarazione nel termine indicato all'art. 19 del presente Regolamento, il numero degli occupanti per utenze domestiche non residenti, viene fissato nella misura massima di 6 occupanti.
5. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013

ALLEGATO A

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
A	Utenze domestiche
A.1	Utenze domestiche con un componente
A.2	Utenze domestiche con due componenti
A.3	Utenze domestiche con tre componenti
A.4	Utenze domestiche con quattro componenti
A.5	Utenze domestiche con cinque componenti
A.6	Utenze domestiche con sei o più componenti
B	Utenze non domestiche
B.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
B.2	Cinematografi e teatri
B.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
B.4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
B.5	Stabilimenti balneari
B.6	Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
B.7	Alberghi con ristorante
B.8	Alberghi senza ristorante
B.9	Case di cura e di riposo
B.10	Ospedali
B.11	Uffici, agenzie, studi professionali
B.12	Banche ed istituti di credito
B.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
B.14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
B.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
B.16	Banchi di mercato beni durevoli
B.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
B.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
B.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
B.20	Attività industriali con capannoni di produzione
B.21	Attività artigianali di produzione beni specifici
B.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
B.23	Mense, birrerie, amburgherie
B.24	Bar, caffè, pasticcerie
B.25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari

- B.26 Plurilicenze alimentari e miste
- B.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- B.28 Ipermercati di generi misti
- B.29 Banchi di mercato generi alimentari
- B.30 Discoteche, night club